

Provincia di Reggio Emilia

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art.42 del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti, del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo come disciplinato dal D.Lgs. 209/2005 e più dettagliatamente descritto al successivo art. 5.

ART. 2 DURATA DELL'AFFIDAMENTO

Il servizio avrà durata annuale, con possibilità di ripetizione alle medesime condizioni, per almeno un semestre e fino ad un massimo di 1 anno, con decorrenza effettiva dalla data di consegna.

Dalla decorrenza del servizio, il broker dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo della Provincia di Reggio Emilia.

In caso di scadenza naturale o anticipata del contratto, il broker, su richiesta dell'amministrazione, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per un periodo massimo di 60 giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo broker o alla stessa amministrazione.

L'incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione del broker aggiudicatario, al registro di cui al D.Lgs 209/2005. Lo stesso accadrà in caso di scioglimento o liquidazione della società di brokeraggio, ovvero, in caso di fallimento o di ammissione della stessa a procedure concorsuali, salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno.

Ai fini della partecipazione alla gara informale e della formulazione dell'offerta, si dettagliano di seguito le polizze assicurative ed i relativi premi annui, in vigore alla data del presente capitolato:

polizza	premio annuo
kasko	13.800,00
furto	2.550,00
elettronica	5.480,00
infortuni	6.355,00
rca	31.800,00
incendio	208.000,00
rct	260.000,00

ART. 3

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L'attività prestata dal broker, che non comporta alcun onere finanziario a carico della Provincia di Reggio Emilia, verrà remunerata dalla compagnia assicurativa con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker (clausola di brokeraggio).

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal broker aggiudicatario in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione. L'entità della provvigione riconosciuta dalle compagnie d'assicurazione al broker, verrà compensata dal mancato versamento "pro quota" della provvigione all'agente assicurativo, senza nessun riversamento sui premi che saranno corrisposti dall'amministrazione. Tale ultima clausola sarà inserita come vincolante in tutti i capitolati speciali d'appalto relativi ai servizi assicurativi.

Anche la percentuale della provvigione sarà sempre espressamente indicata in ogni procedura di selezione del contraente per la stipula di polizze assicurative.

Sarà, quindi, onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d'oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi. La Provincia non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di assicurazione.

Nessun compenso spetta al broker nel caso in cui la Provincia ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.

In sostanza, la remunerazione completa del Broker, sarà a carico delle singole compagnie assicurative affidatarie dei vari servizi, nella misura indicata dai relativi capitolati di polizza. Per l'Amministrazione il servizio di brokeraggio sarà, pertanto, integralmente non oneroso.

ART. 4

SUBENTRO NUOVO AFFIDATARIO

La provvigione che verrà riconosciuta al broker subentrante sulle polizze in vigore alla data dell'aggiudicazione e sino alla loro naturale scadenza, comunque nei limiti della durata del presente affidamento, sarà la medesima già riconosciuta al broker uscente.

ART. 5

OGGETTO E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Broker si impegna a fornire alla Provincia di Reggio Emilia un supporto completo in materia assicurativa ed, in particolare, le seguenti prestazioni e servizi, di seguito elencate in modo esemplificativo e non esaustivo:

1. Identificazione, analisi e quantificazione dei rischi attinenti alla specifiche attività per approfondire le reali esposizioni e l'adozione di appropriati limiti di risarcimento;
2. Analisi e valutazione delle coperture esistenti, in relazione all'efficacia e all'economicità di quest'ultime, studio e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni anche a seguito delle emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia e di nuove esigenze dell'Ente;
3. Assistenza nella predisposizione dei capitolati speciali d'appalto inerenti le procedure di selezione del contraente che la Provincia di Reggio Emilia riterrà di indire per l'appalto di servizi assicurativi, individuazione dei criteri di aggiudicazione, nonché assistenza nella valutazione delle offerte tecniche;

4. Rilascio, entro 48 ore dalla richiesta, di pareri in merito alle garanzie assicurative che l'Ente dovrà richiedere a terzi aggiudicatari di contratti d'appalto o di concessione, a garanzia delle responsabilità da questi derivanti;
5. Analisi del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione all'Ente delle novità proposte dalla compagnie di assicurazione;
6. Tempestiva trasmissione delle novità legislative e giurisprudenziali innovative che intervengono nel corso del servizio e relativa valutazione dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo dell'Ente;
7. Elaborazione di un rapporto semestrale (30 giugno e 30 dicembre di ogni anno), da consegnare alla Provincia, sull'andamento dei sinistri, con produzione di un report contenente sia dati numerici (numero dei sinistri, ammontare delle liquidazioni effettuate), sia descrittivi (natura ed andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti) con elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità;
8. Creazione e/o possibilità di accesso ad una banca dati informatica contenente i dati significativi dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi stipulati dall'Ente;
9. Elaborazione di un rapporto annuale, da consegnare alla Provincia entro il mese di Gennaio dell'anno successivo, che sintetizzi gli elementi principali del programma assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e a medio termine, con l'obiettivo di ridurre il numero delle polizze da gestire e di unificare le scadenze delle stesse;
10. Pagamento dei premi assicurativi, in nome e per conto della Provincia, ove occorra e sia richiesto, in via anticipata, con rimborso da parte della Provincia entro 90 giorni dalla data dell'effettivo pagamento da comprovare al committente di volta in volta;
11. Assistenza e gestione amministrativa dei contratti assicurativi e dei sinistri attivi e passivi che abbiano attinenza con le polizze della Provincia. In particolare: segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti e pagamento dei premi assicurativi in nome e per conto del mandante (il broker provvederà alla trasmissione dei premi alle Compagnie assicuratrici entro i termini necessari a garantire alla Provincia la continuità della copertura assicurativa); variazioni, modifica appendici contrattuali, certificazioni e relazioni assicurative anche ai fini della corretta predisposizione delle relative poste di bilancio. L'eventuale proposta di disdetta o modifica della polizza dovrà essere comunicata con un anticipo di almeno tre mesi e comunque entro i termini contrattuali previsti per la disdetta, onde consentire all'ufficio di attivare tutte le procedure necessarie;
12. Aggiornamento e formazione del personale della Provincia che collabora alla gestione delle polizze assicurative;
13. Servizio di stima assicurativa annuale relativamente ai fabbricati di proprietà o in concessione;

14. Assistenza nella denuncia dei sinistri e nella successiva trattazione con le compagnie di assicurazione con l'obbligo, in caso di richiesta espressa da parte dell'Ente, dell'analisi della situazione del singolo sinistro (motivi del mancato pagamento, criticità ed altri impedimenti), entro 48 ore dalla richiesta;

15. Gestione dei sinistri attivi: Il Broker si farà carico di dare alle strutture della Provincia di Reggio Emilia, a ciò specificamente preposte, l'assistenza necessaria per la gestione dei sinistri, in modo da poter giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione da parte della Compagnia di assicurazione. In dettaglio verrà, dopo un confronto con gli uffici della Provincia, elaborata e fornita una procedura per i sinistri derivata dalle esigenze specifiche emerse in occasione di incontri dedicati a tale problematica. La procedura conterrà le linee guida generali per consentire, in relazione alla specificità dei contratti di interesse, di poter :

-Istruire adeguatamente la denuncia di danno;

-Inoltrare la denuncia di danno;

-Curare il recupero del danno alla Provincia;

-Dare informazione alla Provincia della chiusura del sinistro e dell'ammontare del risarcimento corrisposto.

Il Broker dovrà fornire tutta l'assistenza, che fosse ritenuta necessaria, affiancando i preposti al servizio dello stesso per:

- la selezione della documentazione di spesa relativa al sinistro;

-nel contraddittorio con i periti delle Compagnie a supporto della definizione economica del sinistro;

-intervento presso le Amministrazioni delle Compagnie per il materiale pagamento del sinistro.

ART. 6 CONDIZIONI GENERALI

Nessuna operazione comportante modifiche di contratto, anche se di carattere amministrativo, e di obblighi precedentemente assunti dalla Provincia potrà essere eseguita da parte del broker senza preventiva e formale autorizzazione da parte dell'Ente, nelle forme di legge. La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette ed il pagamento delle rate di premio sono e rimangono di esclusiva competenza della Provincia, pur avvenendo esclusivamente per il tramite del broker, il quale si impegna e obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto dell'Ente, nei termini e nei modi convenuti con la Compagnia stessa. Il broker dovrà trasmettere all'Ente i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie ecc.) almeno 30 giorni prima delle scadenze indicate nelle relative polizze. La Provincia provvederà al pagamento del premio all'assicuratore per il tramite del broker, pertanto il versamento del premio nelle mani del broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili della Provincia, e pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per l'Ente stesso.

Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia di assicurazioni entro i termini indicati dalle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ART. 7
OBBLIGHI DEL BROKER AFFIDATARIO

Il Broker affidatario dovrà svolgere l'incarico nell'interesse della Provincia, osservando tutte le sue indicazioni e richieste. Egli dovrà in particolare osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase. Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici della Provincia né potrà impegnare in alcun modo l'Ente (se non preventivamente autorizzato). Il broker si impegna inoltre a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome e per conto dell'Ente, restando esplicitamente convenuto che ogni decisione finale spetta unicamente all'amministrazione. Sono a carico del Broker aggiudicatario, tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico, e i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.

ART. 8
RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare alla Provincia; il Broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi provinciali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio. Il Broker risponde dei danni causati nell'espletamento del servizio di cui al presente capitolato anche se rilevati dopo la scadenza del contratto. A garanzia di quanto sopra previsto il broker dovrà essere in possesso di una polizza per la responsabilità civile professionale di cui agli artt.110-112, comma 3 del D.Lgs 209/2005 e ssmmii con un massimale di almeno €2.500.000,00 che dovrà essere mantenuta per tutto il periodo di validità del contratto.

ART. 9
CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva sarà pari al 10% dell'importo derivante dall'applicazione della percentuale di provvigione (offerta in sede di gara) calcolata sulla somma dei premi lordi relativi alle polizze in essere presso l'ente.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione delle penali di cui al successivo art.14, il Broker è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione.

In caso di non ottemperanza a quanto sopra indicato, la Provincia ha facoltà di recedere dal contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art.14 del capitolato.

ART. 10
REFERENTE DEL BROKER

In sede di presentazione dell'offerta il Broker dovrà indicare un responsabile del servizio avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio medesimo.

Il responsabile avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.

L'offerente dovrà comunicare, inoltre, le fasce orarie di presenza ordinaria del referente e dovrà comunque assicurare adeguate modalità per il reperimento da parte della Provincia in caso di urgenza.

Dovrà essere individuato altresì il sostituto del responsabile in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

ART. 11

OBBLIGHI A CARICO DELLA PROVINCIA

La Provincia, da parte sua, si impegna e obbliga a:

- a) rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker con apposita clausola broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto della Provincia con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- b) citare in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker;
- c) non servirsi, durante la vigenza contrattuale, di altro Broker e/o consulente assicurativo;
- d) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il servizio.

ART. 12

PREROGATIVE DELL'ENTE

Restano di esclusiva competenza della Provincia:

1. la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
2. la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
3. la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

ART. 13

SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato per iscritto in forma di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso. Le spese derivanti dalla stipulazione e dalla eventuale registrazione del contratto sono a carico del Broker.

ART. 14

INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALI

La Provincia ha facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri dipendenti e funzionari, il regolare funzionamento ed andamento del servizio.

In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite dal presente capitolato, nel disciplinare o nella proposta tecnica ed

economica presentata in sede di gara, l'amministrazione provvederà a diffidare l'aggiudicatario ad adempiere nel termine di quindici giorni. In caso di persistenza dell'inadempimento, verrà applicata per ogni singola violazione, una penale nella misura di € 50,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dall'Ente o nell'offerta tecnica per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Nell'eventualità di applicazione di penali per un importo di € 1.000,00, o al terzo richiamo scritto ufficiale di inadempienza nell'esecuzione del servizio, il contratto si intenderà risolto di diritto ex art.1456 cc senza alcun genere di indennità e compenso del broker. Costituisce ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 c.c., la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all'art.109 del Dlgs 209/2005.

In caso di risoluzione, all'aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali e rimarrà nella facoltà dell'Ente la possibilità di affidare l'esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

La Provincia inoltre, data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di gara, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ex art.1373 c.c. alla scadenza annuale, previo preavviso al broker da formalizzare entro due mesi dalla scadenza stessa. Si riserva altresì la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso o della risoluzione per inadempimento.

A seguito della evoluzione della normativa vigente, il contratto stipulato potrà essere ceduto in relazione all'emanazione di provvedimenti legislativi che comportino l'abolizione delle province ed il trasferimento delle attuali competenze ad altri enti, senza che il contraente possa vantare nei confronti della Provincia di Reggio Emilia alcunché per danno emergente o lucro cessante.

ART. 15

OBBLIGHI DEL BROKER VERSO TERZI E LAVORATORI DIPENDENTI

Con riferimento alla Legge n. 123 del 3/8/2007 e successiva determinazione n. 3/2008 del 5 Marzo 2008 sulla "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza" (emanata dall'AUTORITA' per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), si dichiara che il servizio di brokeraggio assicurativo in oggetto non prevede rischi da "interferenze" in merito alla sicurezza in quanto attività principalmente di natura intellettuale. Non è, pertanto, necessaria la redazione del DUVRI e non saranno previsti oneri per la sicurezza necessari alla eliminazione dei rischi da interferenze.

La Società aggiudicataria si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati a terzi e alla Provincia destinataria in dipendenza di manchevolezza o trascuratezze delle prestazioni oggetto del capitolato. La Società aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. La Società aggiudicataria si obbliga inoltre ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

La Società aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la ditta anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

ART. 16
SOSTITUZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Le eventuali sostituzioni dei rappresentanti legali del Broker aggiudicatario, che si dovessero verificare in corso di contratto, dovranno essere immediatamente comunicate alla Provincia .

ART. 17
DIVIETI

Al Broker viene espressamente vietato:

- a) di assumere qualsiasi iniziativa relativa al servizio aggiudicato che non sia stata preventivamente concordata con la Provincia;
- b) di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare l'ente senza il suo preventivo, esplicito consenso.

Considerata la natura fiduciaria della procedura, è fatto inoltre esplicito divieto ai singoli invitati alla procedura di cottimo, di costituirsi in ATI o Consorzi, sia reciprocamente che con altri operatori economici.

ART. 18
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.

ART. 19
ELEMENTI DI VALUTAZIONE E SVOLGIMENTO DEL COTTIMO

Il Cottimo sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La Commissione di gara ufficiosa, che procederà all'esame delle offerte tecniche, nel suo plenum, redigerà la graduatoria, applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all'all.G del DPR 207/2010 e s.m.i., mediante l'applicazione dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi pesi:

- a) **80 punti massimo** per l'offerta tecnica, così dettagliati:

	Elemento considerato	Max Punti
A	valutazione della metodologia operativa proposta per l'espletamento del servizio, con particolare riferimento ai criteri adottabili per il conseguimento di economie di spesa nella gestione dei rischi, alla descrizione degli strumenti e supporti informatici, ai tempi di resa delle prestazioni oggetto dell'incarico, agli strumenti e modalità utilizzate per il normale flusso informativo sullo stato dei sinistri.	35

B	valutazione delle modalità organizzative che si intenderanno adottare per l'espletamento del servizio, delle strutture (presenza di strutture specializzate, uffici dedicati alle Pubbliche Amministrazioni, ecc.) e caratteristiche del personale che sarà impiegato per l'espletamento del servizio con particolare riferimento alla figura del Responsabile del servizio, all'ubicazione ed alle caratteristiche della sede operativa.	25
C	Eventuali e qualificanti servizi aggiuntivi rispetto a quelli elencati nel presente Capitolato, senza costi per l'Ente.	10
D	Modalità di raccordo operativo con gli uffici dell'Ente tramite sistema di interfaccia e sistema di autocontrollo che la ditta intende adottare.	5
E	Offerta di strumenti formativi e di aggiornamento in materia assicurativa in grado di trasferire le conoscenze tecniche e giuridiche del broker all'interno dell'Ente, sui temi specifici assicurativi.	3
F	valutazione del piano di formazione di base amministrativo e giuridico per il personale dell'Ente e successivi aggiornamenti.	2

Punteggio complessivo assegnato per la parte qualitativa P(i) (punti max 80) è valutato con un metodo multicriteria, applicato secondo la seguente formula:

$$P(i) = A(i) + B(i) + C(i) + D(i) + E(i) + F(i)$$

P(i)= punteggio complessivo assegnato all'offerta i-esima.

A(i)= punteggio assegnato all'offerta i-esima per le caratteristiche qualitative dell'offerta dei prodotti e dei servizi di cui all'art. 19, lett. A metodologia operativa calcolato in base alle indicazioni e alla formula di cui al punto 1) seguente.

B(i)= punteggio assegnato all'offerta i-esima per le caratteristiche qualitative dell'offerta dei prodotti e dei servizi di cui all'art. 19, lett. B modalità organizzative calcolato in base alle indicazioni e alla formula di cui al punto 2) seguente.

C(i)= punteggio assegnato all'offerta i-esima per le caratteristiche qualitative dell'offerta dei prodotti e dei servizi di cui all'art. 19, lett. C servizi aggiuntivi, calcolato in base alle indicazioni e alla formula di cui al punto 3) seguente.

D(i)= punteggio assegnato all'offerta i-esima per le caratteristiche qualitative dell'offerta dei prodotti e dei servizi di cui all'art. 19, lett. D modalità di raccordo operativo calcolato in base alle indicazioni e alla formula di cui al punto 4) seguente.

E(i)= punteggio assegnato all'offerta i-esima per le caratteristiche qualitative dell'offerta dei prodotti e dei servizi di cui all'art. 19, lett. E, strumenti di aggiornamento calcolato in base alle indicazioni e alla formula di cui al punto 5) seguente.

F(i)= punteggio assegnato all'offerta i-esima per le caratteristiche qualitative dell'offerta dei prodotti e dei servizi di cui all'art. 19, lett. F), piano di formazione calcolato in base alle indicazioni e alla formula di cui al punto 6) seguente.

1) Il punteggio relativo alle caratteristiche qualitative dell'offerta dei prodotti e dei servizi di cui all'art. 1, -lett. A della tabella- sarà determinato sulla base della seguente formula, con l'utilizzo di quattro decimali, l'ultimo dei quali arrotondato all'unità inferiore o superiore:

$$A(i) = 35 \cdot a(i) / a(\max)$$

dove:

A(i): punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per il criterio A

a(i): punteggio attribuito per la valutazione delle Caratteristiche qualitative dell'offerta dei prodotti e dei servizi di cui all'art. 19, lett. A metodologia operativa;

a(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per la metodologia operativa;

2) Il punteggio relativo alle caratteristiche qualitative dell'offerta dei prodotti e dei servizi di cui all'art. 1, -lett. B della tabella- sarà determinato sulla base della seguente formula, con l'utilizzo di quattro decimali, l'ultimo dei quali arrotondato all'unità inferiore o superiore:

$$B(i) = 25 \cdot b(i) / b(\max)$$

dove:

B(i): punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per il criterio B

b(i): punteggio attribuito per la valutazione delle Caratteristiche qualitative dell'offerta dei prodotti e dei servizi di cui all'art. 19, lett. B modalità organizzative;

b(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per le modalità organizzative;

3) Il punteggio relativo alle caratteristiche qualitative dell'offerta dei prodotti e dei servizi di cui all'art. 1, -lett. C della tabella- sarà determinato sulla base della seguente formula, con l'utilizzo di quattro decimali, l'ultimo dei quali arrotondato all'unità inferiore o superiore:

$$C(i) = 10 \cdot c(i) / c(\max)$$

dove:

C(i): punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per il criterio C

c(i): punteggio attribuito per la valutazione delle Caratteristiche qualitative dell'offerta dei prodotti e dei servizi di cui all'art. 19, lett. C servizi aggiuntivi;

c(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per i servizi aggiuntivi;

4) Il punteggio relativo alle caratteristiche qualitative dell'offerta dei prodotti e dei servizi di cui all'art. 1, -lett. D della tabella- sarà determinato sulla base della seguente formula, con l'utilizzo di quattro decimali, l'ultimo dei quali arrotondato all'unità inferiore o superiore:

$$D(i) = 5*d(i)/d(max)$$

dove:

D(i): punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per il criterio D

d(i): punteggio attribuito per la valutazione delle Caratteristiche qualitative dell'offerta dei prodotti e dei servizi di cui all'art. 19, lett. D raccordo operativo;

d(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il raccordo operativo;

5) Il punteggio relativo alle caratteristiche qualitative dell'offerta dei prodotti e dei servizi di cui all'art. 1, -lett. E della tabella- sarà determinato sulla base della seguente formula, con l'utilizzo di quattro decimali, l'ultimo dei quali arrotondato all'unità inferiore o superiore:

$$E(i) = 3*e(i)/e(max)$$

dove:

E(i): punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per il criterio E

e(i): punteggio attribuito per la valutazione delle Caratteristiche qualitative dell'offerta dei prodotti e dei servizi di cui all'art. 19, lett. E strumenti di aggiornamento assicurativo;

a(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per gli strumenti di aggiornamento assicurativo;

6) Il punteggio relativo alle caratteristiche qualitative dell'offerta dei prodotti e dei servizi di cui all'art. 1, -lett. F della tabella- sarà determinato sulla base della seguente formula, con l'utilizzo di quattro decimali, l'ultimo dei quali arrotondato all'unità inferiore o superiore:

$$F(i) = 2*f(i)/f(max)$$

dove:

F(i): punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per il criterio F

f(i): punteggio attribuito per la valutazione delle Caratteristiche qualitative dell'offerta dei prodotti e dei servizi di cui all'art. 19, lett. F formazione amministrativa del personale;

a(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per la formazione amministrativa del personale;

La Commissione, per quanto riguarda la valutazione delle offerte tecniche per i parametri **A(i), B(i), C(i), D(i), E(i) ed F(i)**, in seduta riservata e sulla scorta della valutazione dei

documenti presentati, esprimerà, in base ai criteri sopra menzionati, un giudizio di merito qualitativo.

Verrà attribuito, dalla Commissione nel suo plenum, un punteggio variabile da 0 a 10, da valutare in base alla documentazione presentata.

Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni criterio sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo punteggio numerico:

GIUDIZIO	Punteggio
Ottimo	10
Più che buono	9
Buono	8
Più che sufficiente	7
Sufficiente	6
Non completamente adeguato	5
Limitato	4
Molto limitato	3
Minimo	2
Appena valutabile	1
Non Valutabile	0

La Commissione di gara, sulla scorta della valutazione dei documenti presentati, esprimerà, in base ai criteri sopra menzionati, un giudizio di merito qualitativo. Si precisa, inoltre, che la Commissione non procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche relative a ditte che non abbiano raggiunto, in ordine ai parametri relativi alla qualità dell'offerta tecnica, almeno il punteggio di 45 su 80.

Ai servizi aggiuntivi (Elemento C), il punteggio sarà attribuito in funzione dell'interesse dell'Ente, a propria discrezione, per le prestazioni aggiuntive proposte dai concorrenti, a costo zero per l'Ente.

b) 20 punti massimo per l'offerta economica, così dettagliati:

1.) **rami RCA/ARD** – max punti 3;

Il punteggio massimo sopra indicato (3 punti) sarà attribuito alla offerta economica più bassa presentata, tramite ribasso con un massimo fino a 3 decimali. Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito in misura inversamente proporzionale rispetto alla migliore offerta, secondo la seguente formula:

$$x = (Pm*3)/Po$$

dove:

x = punti da attribuire all'offerta presa in considerazione;

Pm = valore dell'offerta economica più bassa;

Po = offerta presa in considerazione.

Si precisa fin d'ora che i ribassi offerti dovranno essere ricompresi nel range tra 1,000% e 2,000%. Ribassi inferiori o superiori a detto intervallo, saranno esclusi dalla gara.

2.) **rami diversi da RCA(ARD)** - max punti 17

Il punteggio massimo sopra indicato (17 punti) sarà attribuito alla offerta economica più bassa presentata, tramite ribasso con un massimo fino a 3 decimali. Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito in misura inversamente proporzionale rispetto alla migliore offerta, secondo la seguente formula:

$$x = (Pm*17)/Po$$

dove:

x = punti da attribuire all'offerta presa in considerazione;

Pm = valore dell'offerta economica più bassa;

Po = offerta presa in considerazione.

Si precisa fin d'ora che i ribassi offerti con cifre fino a 3 decimali, dovranno essere ricompresi nel range tra 2,000% e 7,000%. Ribassi inferiori o superiori a detto intervallo, saranno esclusi dalla gara.

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'Impresa che avrà ottenuto il punteggio più elevato, sommando **P(i)**, per la **parte qualitativa**, al punteggio ottenuto per la **parte prezzo, R(i)**.

Si procederà alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi a tutti gli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti (art. 86, comma 2 del D.Lgs. 163/2006).

L'offerta anomala verrà determinata ai sensi dell'art. 86 comma 2 e dell'art. 87 del D.Lgs. 163/2006.

La Provincia si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità delle offerte pervenute.

ART. 20 PRESENTAZIONE RELAZIONE TECNICA ED OFFERTA ECONOMICA

OFFERTA TECNICA:

Essa dovrà essere presentata con una relazione tecnica, composta da massimo 10 (dieci) facciate formato A4 carattere Arial non inferiore a 12 per ogni elemento, contenente i seguenti elementi di valutazione, (in caso di relazione con elementi descritti con un numero di facciate superiori a quanto indicato come numero massimo di facciate per ogni elemento, verranno prese in considerazione per ciascun elemento solo le prime fino alla concorrenza del tetto massimo):

- A) descrizione della metodologia operativa proposta per l'espletamento del servizio, con particolare riferimento ai criteri adottabili per il conseguimento di economie di spesa nella gestione dei rischi, alla descrizione degli strumenti e supporti informatici, ai tempi di resa delle prestazioni oggetto dell'incarico, agli strumenti e modalità utilizzate per il normale flusso informativo sullo stato dei sinistri;
- B) descrizione delle modalità organizzative che si intenderanno adottare per l'espletamento del servizio, delle strutture (presenza di strutture specializzate, uffici dedicati alle Pubbliche Amministrazioni, ecc.) e caratteristiche del personale che sarà impiegato per l'espletamento del servizio con particolare riferimento alla figura del Responsabile del servizio, all'ubicazione ed alle caratteristiche della sede operativa. La relazione tecnica dovrà perciò contenere l'indicazione nominativa dei componenti del gruppo di lavoro, strettamente operativo, dedicato all'erogazione del servizio offerto e ad essa dovranno essere allegati anche i curricula dei componenti suddetti, nonché l'indicazione dello staff operativo, indicando se in autonomia o in staff (nelle dieci facciate non sono conteggiati i curricula);
- C) Eventuali e qualificanti servizi aggiuntivi rispetto a quelli elencati nel presente Capitolato, senza costi per l'Ente;
- D) Descrizione delle modalità di raccordo operativo con gli uffici dell'Ente tramite sistema di interfaccia e sistema di autocontrollo che la ditta intende adottare;
- E) Descrizione dell'offerta di strumenti formativi e di aggiornamento in materia assicurativa in grado di trasferire le conoscenze tecniche e giuridiche del broker all'interno dell'Ente, sui temi specifici assicurativi;
- F) Dettaglio del piano di formazione di base amministrativo e giuridico per il personale dell'Ente e successivi aggiornamenti.

I documenti componenti l'offerta tecnica dovranno essere firmati per esteso sull'ultima pagina dal legale rappresentante del concorrente.

OFFERTA ECONOMICA.

L'offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore generale o speciale (in questi casi si dovrà produrre in copia la procura stessa) in bollo competente (€ 16,00), dovrà essere redatta su carta intestata della ditta e dovrà indicare la percentuale della provvigione richiesta alle compagnie sui premi netti di assicurazione RCA/ARD e la percentuale della provvigione richiesta alle compagnie sui premi netti di assicurazione in relazione a tutte le altre garanzie.

Si accettano offerte con un numero massimo di 3 decimali. In caso di indicazione di un numero di decimali superiori, quelli in eccedenza non verranno considerati.

ART. 21

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato, per le quali si faccia ricorso all'Autorità Giudiziaria, il foro territorialmente competente è il Foro di Reggio Emilia, con esclusione di qualsiasi deferimento ad arbitri.

ART. 22

NORME A TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per il tempo necessario alla gara. Con la presentazione dell'offerta ciascun partecipante autorizza l'Ente al trattamento dei propri dati, compresa la

comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

Art. 23

Obblighi di Tracciabilità e Codice di comportamento

Ai sensi della L.136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare per la stipula del contratto, si dovrà indicare, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio/lavoro/fornitura oggetto del contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall' Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico. Dovranno inoltre essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato, entro 7 gg. dalla loro accensione o, nel caso di c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. E' fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. A pena di nullità assoluta, la ditta assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio/lavoro/fornitura di cui al presente capitolato e il Committente potrà verificare in ogni momento tale adempimento.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne darà immediata comunicazione alla **Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.**

L'aggiudicatario con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia, approvato con delibera n. 23 dell'11/02/2014. A tal fine si dà atto che l'amministrazione ha informato il contraente che sul sito dell'Amministrazione Provinciale è pubblicato il codice di comportamento al seguente

indirizzo:<http://www.provincia.re.it/page.aspIDCategoria=703&IDSezione=26591&ID=5295>

[65](#). L'appaltatore si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 23 dell'11/02/2014, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. L'amministrazione verificata l'eventuale violazione, contesta per

iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 24
Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nel D. Lgs. 163/06, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Responsabile del Procedimento ex art.10 comma 2 del D.Lgs 163/2006 è la sottoscritta Dirigente, Dott.ssa Loredana Dolci.

Reggio Emilia, 25 marzo 2014

La Dirigente del Servizio Lavoro, Formazione
Professionale, Risorse Umane e Contratti
(F.to Dott.ssa Loredana Dolci)